



COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia-Tempio
Settore Polizia Locale
Servizio Protezione Civile

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

Oggetto

Il presente Capitolato speciale, ai sensi dell'art. 87, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, definisce il contenuto del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante (di seguito S.A.) e l'operatore economico (di seguito O.E.) cui sarà affidato il contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 2 Pick-Up allestiti ad uso esclusivo di Protezione Civile – AIB “Antincendio Boschivo”.

Le norme e le disposizioni del presente atto sono vincolanti per l'O.E. dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 2

Procedura di affidamento

Il contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 2 Pick Up allestiti ad uso esclusivo di Protezione Civile - AIB sarà affidato mediante la procedura ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) con l'impiego della PAD MePA di Consip.

La procedura viene effettuata mediante Trattativa Diretta con unico fornitore sul MePa di Consip; l'impiego della piattaforma di approvvigionamento digitale garantisce rapidità e trasparenza.

Art. 3

Descrizione fornitura

Fornitura di n. 2 Pick-Up:

I veicoli oggetto della fornitura devono:

- a. Possedere le caratteristiche minime e gli equipaggiamenti minimi standard di cui alla scheda tecnica allegata al presente documento;
- b. Essere muniti del libretto d'uso e manutenzione;
- c. Rispettare le norme europee e, in particolare, le direttive comunitarie in materia;
- d. Rispettare le norme e i regolamenti italiani in vigore, nonché le prescrizioni del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 285/1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- e. Rispettare tutte le norme indicate nel presente capitolato ed in tutti gli atti collegati;

- f. Soddisfare in termini di igiene, sicurezza e ambiente le prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia;
- g. la suddetta fornitura rientra nella normativa relativa al rispetto dei “Criteri minimi ambientali (CAM) per acquisto, leasing, noleggio, di veicoli adibiti al trasporto su strada” ai sensi del DM 17.6.2021 del Ministero della transizione ecologica – G.U..RI. n. 157 del 2 luglio 2021- rif. art. 2 del Reg. (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- h. Essere appositamente allestiti per uso esclusivo di Protezione Civile AIB;
- i. L’allestimento dei Pick-Up ad uso esclusivo di Protezione Civile comprensivo dei dispositivi luminosi ed acustici e della livrea di riconoscimento dovrà essere effettuato presso un’azienda in possesso dell’autorizzazione Prefettizia di riferimento, in corso di validità, prevista dall’art. 28 del TULPS (Testo unico leggi pubblica sicurezza).

I veicoli oggetto della fornitura devono essere:

- a. Nuovi di fabbrica;
- b. Esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- c. Realizzati secondo le vigenti normative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le caratteristiche principali sono indicate nell’allegata scheda tecnica.

Ciascun mezzo fornito potrà avere una o più caratteristiche tecniche superiori a quelle indicate ma non caratteristiche inferiori. Qualora venissero proposti mezzi con caratteristiche inferiori a quelle previste nella scheda tecnica l’Operatore economico decadrebbe dall’aggiudicazione.

I veicoli dovranno essere immatricolati per l’impiego dei servizi di Protezione Civile – AIB a cura e spese dell’Operatore economico che dovrà attenersi pedissequamente alle indicazioni previste dal D.lgs. 285/1992.

Art. 4

Contratto

Successivamente alla conclusione della procedura di Affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 sulla PAD MePA di Consip verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. 36/23.

La S.A. procederà alla trasmissione all’O.E. via pec del contratto da essa sottoscritto.

Al presente affidamento non si applica il c.d. *stand still* previsto dal comma 3 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal Correttivo D.lgs. 209/2024.

L’O.E. procederà alla sottoscrizione del contratto entro 5 giorni dalla trasmissione a cura della S.A.

Sono a carico dell’O.E. tutte le spese inerenti all’eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero, anche in avvenire, colpire il contratto.

L’imposta di bollo sul contratto resta a carico dell’O.E. [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2013, n. 96/E, il documento di accettazione dell'offerta presentata nel sistema del MEPA da un fornitore abilitato contiene tutti i dati essenziali del contratto, e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972. o per la registrazione (Risoluzione del 28/06/1988 n. 451384 - Min. Finanze)].

In ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, il rinvio, ad integrazione del contenuto del contratto, alle clausole del presente Capitolato e al contenuto di tutti gli altri documenti di gara

configura una fattispecie di contratto per *relationem perfectam*, in ossequio altresì, al comma 1 dell'art. 18 del Codice.

Il presente Capitolato dovrà essere oggetto di accettazione specifica mediante sottoscrizione dell'O.E.

Art. 5

Termini e durata del contratto

Il termine iniziale dell'Affidamento coincide con la stipula del contratto.

Il contratto è sottoposto alla **condizione sospensiva** dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della S.A.

La stipulazione del contratto *sub condicione* è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dall'art. 99 del D. lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora in conseguenza delle verifiche di cui sopra, non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, questa stazione appaltante procederà alla revoca o all'annullamento dell'affidamento o alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La stipula attraverso piattaforma MePA. ha luogo, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni salvo il differimento espressamente concordato con l'O.E. Nel caso specifico, il termine dilatorio non trova applicazione, valendo le condizioni di cui all'art.55, comma 2 del medesimo decreto.

Alla data di stipula seguirà la comunicazione recettizia dell'avvio dell'esecuzione cui si collega il termine previsto per la consegna dei beni oggetto di fornitura.

La prestazione si esaurisce all'esito dell'evasione completa dell'ordine, cui segue il certificato di regolare esecuzione, salvo gli obblighi di garanzia di cui al successivo art.19.

Il RUP ai sensi dell'art. 116, comma 5, 7 del Codice procede con la verifica di conformità. L'Amministrazione comunale, nella sua qualità di S.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 116, comma 8 del Codice e dell'art. 28, comma 3 dell'All. II.14 al Codice stabilisce un termine di 30 giorni entro cui il RUP emette il certificato di regolare esecuzione.

Entro i successivi 5 giorni l'O.E. trasmette il CRE sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore*. In tale data l'O.E. potrà trasmettere la fattura alla S.A. che procederà con la liquidazione del corrispettivo, sotto le riserve dell'art 1669 del Codice civile.

Pertanto, la data di conclusione del contratto coinciderà con l'esecutività del provvedimento di liquidazione del corrispettivo a carico della S.A.

Art. 6

Modalità di consegna

La consegna dovrà avvenire presso il Comando di Polizia Locale in via Macerata 9, nel Comune di Olbia entro il termine di 260 giorni dall'avvio dell'esecuzione salvo eventuali proroghe opportunamente convenute con la S.A.

I mezzi dovranno essere forniti allestiti, targati con messa in strada ovvero franchi di ogni spesa di trasporto e di ogni altro onere accessorio, quindi immatricolati a spese dell'O.E. senza alcun ulteriore onere a carico della S.A..

Si precisa che detti mezzi dovranno essere immatricolati come veicoli attrezzati uso Protezione civile e quindi autorizzati all'uso di dispositivi supplementari ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n 285 del 30.4.1992.

Art. 7

Esecuzione

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del contratto. La prestazione a carico del fornitore avviene nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni occorsi durante il trasporto sino alla consegna.

Il fornitore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla S.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, la S.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il RUP, responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 31, comma 1 dell'All. II. 14 al Codice, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il fornitore.

Art. 8

Attestazione di regolare esecuzione

Le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertarne la corrispondenza alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato e nel contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione sarà effettuata dal RUP/DEC a seguito di collaudo per il quale potrà avvalersi di un incaricato esperto.

1. Il collaudo, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà eseguito all'atto della consegna presso il luogo indicato dall'Amministrazione.
2. Il collaudo dovrà consistere in una prova pratica di funzionamento;
3. In caso di esito positivo, la data di verbale del collaudo è da considerarsi data di accettazione della fornitura.
4. Resta intesa che la data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve della fornitura da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi e/o occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta scoperta stessa.
5. In caso di esito negativo, l'Amministrazione dovrà procedere con l'assegnare un ulteriore termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale l'O.E. dovrà conformarsi ai rilievi esposti nel verbale di collaudo con esito negativo.
6. Quando il RUP verificata altresì la regolarità del DURC, trasmette il CRE all'O.E. entro il termine di 30 giorni dalla consegna come previsto dal precedente art.5;
7. L'O.E. dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento, provvedere alla restituzione del certificato sottoscritto digitalmente da chi ha il potere di rappresentanza.
8. Successivamente l'O.E. potrà emettere la fattura secondo le indicazioni fornite dalla S.A. nella comunicazione di impegno di spesa;

All'atto della firma, l'O.E. potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.

Art. 9 Corrispettivo

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – via Dante 1 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa in seguito agli adempimenti indicati al precedente art. 9.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

1. riferimento alla Trattativa Diretta su MePA cui si riferisce la fornitura;
2. descrizione dettagliata della fornitura;
3. numero e data della determinazione di aggiudicazione del Dirigente che sarà comunicata al momento dell'aggiudicazione definitiva;
4. CIG;
5. il codice univoco ufficio: **BV7R2F**;
6. la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972”.

Il pagamento sarà effettuato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, tramite bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato.

Ai fini della tracciabilità la S.A. verifica la corrispondenza dei dati della fattura con le dichiarazioni in merito rilasciate.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La S.A. procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. e degli eventuali subappaltatori, oltre a quelle d'uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Art.10

Revisione dei prezzi

Per il presente affidamento non si applica la clausola di revisione dei prezzi ai sensi del comma 3 dell'art. 1 All. II.2bis introdotto dal D.lgs. 209/2024.

Art. 11

Garanzia definitiva

L'O.E. a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, prima della stipula del relativo contratto, dovrà, ai sensi del disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, prestare una garanzia in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale e per l'intera durata contrattuale, con onere di rimpinguare l'importo su richiesta da parte della S.A. entro e non oltre giorni 10 (dieci), ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva non si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 in ossequio al disposto dall'art. 53 comma 4 bis come introdotto dal correttivo al Codice degli appalti D.lgs. 209/2024.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita, secondo le modalità previste dall'articolo 106 del vigente codice, alternativamente, sotto forma:

- a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.

La garanzia fideiussoria è trasmessa alla S.A. tramite PEC all'indirizzo "protocollo@pec.comuneolbia.it" munita delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD "Codice dell'Amministrazione Digitale").

Si precisa che:

- la garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della S.A. con conseguente affidamento ad altro O.E.

Art. 12

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità in ossequio al disposto dell'art. 27 dell'All. II.14 al Codice.

Art. 13

Penali

La vigilanza e il controllo sul rispetto delle previsioni del presente Capitolato saranno svolti dal RUP, che trasmetterà all'O.E., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le eventuali osservazioni e/o contestazioni, indicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

Alle irregolarità, inadempienze o ai ritardi nell'esecuzione del contratto saranno applicate delle penali previo procedimento di contestazione avviato dal RUP, per iscritto, tramite PEC.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate alla S.A., pena la decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione della PEC di contestazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate e/o insufficienti, la S.A. potrà applicare le penali. L'importo delle penali verrà trattenuto, mediante compensazione, dal corrispettivo dovuto all'O.E., che sarà tenuto a emettere nota di credito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine, si farà luogo all'incameramento della cauzione entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'O.E. dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Qualora le inadempienze accertate fossero gravi la S.A. potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.lgs. 36/2023, procedendo all'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'O.E.

Fermi i casi di recesso e di risoluzione contrattuale indicati nel presente Capitolato, qualora l'O.E. violasse gli obblighi previsti dal presente Capitolato, saranno applicate le penali in **caso di ritardo** nella consegna della fornitura per qualsiasi motivo da parte dell'O.E..

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'O.E. durante l'esecuzione del contratto, la S.A., fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'O.E. delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, come di seguito specificate:

- a) fino a 5 gg di ritardo della fornitura penale giornaliera del 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b) dal sesto giorno fino al quindicesimo giorno di ritardo penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo del contratto attuativo;
- c) dal sedicesimo giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille;

La consegna incompleta configurerà come esecuzione parziale che farà scattare l'applicazione delle penali come sopra indicato.

In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale in ossequio al comma 1 dell'art. 126 del Codice.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14

Altri oneri a carico dell'O.E.

L'O.E. dovrà indicare, la persona fisica che agirà, nei rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione del contratto, in nome e per conto della persona giuridica che rappresenta.

L'O.E. è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle dirette dipendenze.

A tal fine l'O.E. ai sensi dell'art. 11 comma 4 trasmette la dichiarazione relativa al C.C.N.L. applicato in maniera prevalente nell'attività di impresa.

In particolare, in capo all'O.E. per la fornitura di cui trattasi è richiesto il rispetto dei "Criteri ambientali minimi (CAM) per acquisto, leasing, noleggio, di veicoli adibiti al trasporto su strada" ai sensi del DM 17.6.2021 del Ministero della transizione ecologica.

L'O.E. ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente alla S. A. ogni variazione societaria compreso l'eventuale mutamento dei legali rappresentanti o degli organi di Amministrazione.

Art. 15

Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, senza l'autorizzazione del RUP con le modalità previste dall'ordinamento della S.A. ex art. 120, comma 13 del D.lgs. 36/23.

Le eventuali modifiche/ variazioni che non possono comportare sostanziali alterazioni del contratto riguardano le ipotesi previste dal comma 1, lett. b) e c) dell'art. 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso.

Art. 16

Sospensione e proroghe

È vietata la proroga tacita del contratto.

L'eventuale proroga c.d. "*contrattuale*" oggetto di rinegoziazione dovrà essere avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto; il RUP provvederà a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi ex art. 120, comma 8 del D.lgs.36/23.

In questa ipotesi ex art. 120, comma 10 del D.lgs.36/23 l'O.E. è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la S.A.

La proroga c.d. "*tecnica*" ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs.36/23:

1. viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara;
2. deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione;
3. deve essere giustificata alla luce del fatto che l'interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene pubblica o ancora un grave danno dell'interesse pubblico.

Art. 17

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal Correttivo 2024 e con particolare attenzione alle novità introdotte al comma 2, comma 2bis e al comma 12.

Art. 18

Garanzie per i vizi della cosa venduta

1. L'O.E. è tenuto a garantire che i due veicoli allestiti e consegnati siano immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione non solleva l'O.E. dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura seppure non rilevati all'atto della consegna e nei tre mesi di assistenza postvendita, ma accertati in seguito.
3. A tutti i beni oggetto della fornitura è applicata la garanzia legale, salvo l'eventuale estensione applicata e indicata nell'offerta presentata dall'O.E.

4. Detta garanzia decorre dalla data riportata sul verbale attestante l'esito positivo dell'accettazione ovvero il certificato di regolare esecuzione.
5. Tutti i vizi e difetti che si manifestano nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese dell'O.E. entro 30 giorni dalla data di denuncia da parte della S.A. dei difetti o vizi riscontrati.
6. L'intervento in garanzia, per la sostituzione e riparazione gratuita delle parti componenti il materiale in provvista riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione, deve essere effettuato, ove possibile, presso la sede del comune di Olbia, entro 15gg.
7. In caso di accertamento postumo di vizi e difetti occulti, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla scoperta farà presente per iscritto all'O.E. i vizi o difetti rilevati e, previo contraddittorio, avrà la facoltà di richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Resta salva la facoltà della S. A. di applicare le penali previste.
8. In caso di sostituzione degli articoli, l'O.E. ha l'obbligo di ritirare i prodotti riconosciuti viziati e consegnare i nuovi a propria cura e spese.

Nel caso di impossibilità di esecuzione in loco dell'intervento in garanzia ogni costo, comprensivo di spedizione e riconsegna, sarà a carico del contraente.

Al termine dell'intervento, il Fornitore dovrà far pervenire all'Ente appaltante un rapporto dettagliato del lavoro eseguito.

Art. 19

Obbligazioni appaltatore e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'O.E. agli obblighi contrattuali o per grave ritardo, la stazione appaltante può risolvere il contratto ex art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'O.E. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente atto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'O.E., oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'O.E. mediante PEC e produrrà effetto dalla data di ricezione. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito nel precedente art. 11.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile "Clausola risolutiva espressa" a danno dell'O.E. qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:

1. un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione di un ordine della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;
2. almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi. rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla S.A.;
3. due rifiuti da parte dell'Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.

Art. 20

Diritto di recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da notificarsi all'O.E. tramite Pec. In caso di recesso l'O.E. ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Anche in tale ipotesi di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'O.E. il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 21

Tutela e sicurezza dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, si elencano, di seguito, gli obblighi a carico dell'impresa aggiudicataria:

- a) applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.
- b) rilascio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che l'impresa è in regola con

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche;

Gli O.E. che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti alla redazione ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198/2006 di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.

L'attività lavorativa richiesta per l'esecuzione del servizio dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Pertanto, l'O.E. dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro.

È obbligo dell'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC.

Tale documento certifica, l'adempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Art. 22

Obblighi assicurativi – Infortuni e danni

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'O.E., il quale ne è il solo responsabile.

L'O.E. risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23

Divieto di cessione del contratto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 24

Obblighi dell'O.E. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'O.E. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);

- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara CIG successivamente comunicato in relazione a ciascuna transazione effettuata;
- l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7).

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'affidatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'O.E. affidatario, come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art. 25

Trattamento dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 o GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Olbia fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura:

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla procedura vengono raccolti e trattati dal Comune di Olbia per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, della valutazione delle offerte, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti dal Comune di Olbia ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Base giuridica e natura del conferimento

L'O.E. è tenuto a fornire al Comune di Olbia tutti i dati indicati nella documentazione di gara e richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di

appalti e contrattualistica pubblica, nonché dalla necessità - per l'aggiudicatario – di adempiere agli obblighi previsti dal contratto. Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Invece, non vengono richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Olbia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie, e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Servizio Protezione civile del Comune di Olbia, che cura il procedimento di affidamento e l'esecuzione del contratto, e dal personale di altri uffici del medesimo ente che svolgeranno attività varie anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi all'affidamento nei limiti consentiti;
- comunicati alle competenti Autorità, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il nominativo dell'affidatario e il prezzo dell'affidamento saranno diffusi tramite i siti internet www.comune.olbia.ot.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32, L. 190/2012; art. 35, D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 28, D.lgs. 36/2023), l'O.E./contraente accetta che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione “Amministrazione Trasparente”.

Periodo di conservazione dei dati

I dati e i documenti relativi alla presente procedura verranno conservati perennemente in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di affidamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “Interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'Interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

In caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, se la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti potrà essere indirizzata a: privacy@comune.olbia.ot.it.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, con sede in Olbia Via Dante n. 1, nella persona del Sindaco *pro tempore*, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Olbia può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: RPD@comune.olbia.ot.it.

Art. 26

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione di G.C. n. 437 del 30.12.2013 e nel successivo approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 23.4.2024 adottati dall'Ente in ossequio alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Olbia).

Il rapporto si risolverà di diritto nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'O.E. del suindicato “Regolamento”. L'amministrazione comunicherà all'O.E., mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all'interno della sezione “amministrazione trasparente”.

Art. 27

RUP (Responsabile unico del progetto)

Il Responsabile Unico del Progetto - RUP è il dott. Matteo Sartor che può essere contattato mediante posta elettronica istituzionale all'indirizzo *e-mail*: msartor@comune.olbia.ot.it

Art. 28

D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 29

Procedura di ricorso

Ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, unicamente mediante ricorso al TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione del provvedimento da impugnare.

Art. 30

Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Tempio Pausania.

Art. 31

Norme finali e rinvio

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e servizi ai sensi del D.lgs. 36/2023 nonché quelle previste dal Codice civile e dalle altre leggi e regolamenti in materia.

Allegato:

Scheda tecnica

IL RUP

Funzionario dott. Matteo Sartor

(documento sottoscritto digitalmente)